

DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2017
520/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ OLIVIERI S.P.A. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 13 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A;
- la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato B, relativo al periodo di regolazione 2012-2015;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A; la deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, relativo al periodo di regolazione 2016-2019;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento

della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 23 dicembre 2016 (prot. Autorità 38346 del 27/12/2016), Olivieri S.p.a. (di seguito: Olivieri o reclamante) ha contestato l'operato di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione o gestore) nell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione alla rete del proprio stabilimento produttivo, sito in via Gardesana n. 27 – Pastrengo (VR), identificato con codice POD IT001E00073477;
2. con nota del 24 dicembre 2016 (prot. Autorità 38356 del 27/12/2016), il reclamante ha presentato, ai sensi dell'articolo 10 della Disciplina, istanza di adozione di misure cautelati, sul presupposto della imminente sospensione, da parte del gestore, della fornitura di energia elettrica al POD IT001E00073477; con la medesima nota, il reclamante ha chiesto, altresì, la convocazione dell'audizione prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata Disciplina;
3. con due note del 28 dicembre 2016 (prot. Autorità 38924 e 38926), l'Autorità ha, rispettivamente, comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo e convocato l'audizione, richiesta dal reclamante, per la data del 12 gennaio 2017;
4. con nota del 9 gennaio 2017 (prot. Autorità 617 del 10/01/2017), il reclamante, affermando essere venute meno le originariamente prospettate esigenze cautelari, ha chiesto il rinvio dell'audizione convocata per il giorno 12 gennaio 2017, in vista anche dell'imminente esercizio del diritto di accesso *ex* articolo 22 e ss. della legge 241/90 a taluni documenti nella disponibilità del gestore; con successiva nota dell'11 gennaio 2017 (prot. Autorità 680), l'Autorità ha quindi disposto il rinvio dell'audizione, preso atto del venir meno di ogni ragione di urgenza e nell'ottica di assicurare il più completo contraddittorio procedimentale a seguito dell'acquisizione, da parte di Olivieri, dei suddetti documenti;
5. nel corso dell'audizione tenutasi in data 31 gennaio 2017 il gestore ha depositato alcuni documenti rilevanti ai fini istruttori, tra cui, in particolare, il verbale DG7N037693Z relativo alla verifica eseguita sull'apparecchio di misura recante matricola 96107687, installato in corrispondenza del POD IT001E00073477, nonché copia del piano di lavoro dell'intervento effettuato in data 14 marzo 2012;
6. con nota del 17 febbraio 2017 (prot. Autorità 6549), l'Autorità ha richiesto al reclamante alcune informazioni e, in particolare, di produrre copia delle fatture relative all'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00073477 negli anni 2010-2011 e nel periodo luglio 2016-gennaio 2017;
7. con nota del 23 febbraio 2017 (prot. Autorità 7445 del 24/02/2017), il reclamante ha risposto alla richiesta dell'Autorità;

8. con nota del 9 maggio 2017 (prot. Autorità 16786), l’Autorità, dopo aver evidenziato che *“l’analisi dei dati storici dei prelievi di energia elettrica attraverso il POD IT001E00073477 mostra un trend crescente dei consumi che appare coerente con i dati di misura ricalcolati dal gestore”*, ha invitato il reclamante a fornire eventuali informazioni atte a comprovare la errata corrispondenza dei dati di misura ricostruiti dal gestore con i prelievi effettivi nel periodo di errata misurazione dell’energia elettrica;
9. con nota del 19 maggio 2017 (prot. Autorità 18235 del 22/05/2017), il reclamante ha fornito riscontro alla suddetta richiesta dell’Autorità;
10. in data 21 giugno 2017 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni del *“Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica”* contenute:
 - per il periodo di regolazione 2012-2015, nell’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIME 2012-2015);
 - per il periodo di regolazione 2016-2019, nell’Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel (di seguito: TIME 2016-2019), nella versione in vigore per l’anno 2016;
12. a venire in rilievo sono, in particolare, gli articoli 2 e 4 del TIME 2012-2015 e del TIME 2016-2019 i quali, rispettivamente, individuano le attività in cui si articola il servizio di misura dell’energia elettrica e i soggetti responsabili del servizio medesimo, con le connesse responsabilità.

QUADRO FATTUALE:

13. Il reclamante è una società attiva nel settore della produzione, macellazione, lavorazione e distribuzione di carni bovine che, per svolgere la propria attività di impresa, si approvvigiona di energia elettrica sul mercato libero; il reclamante è inoltre titolare di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 0,5 MW;
14. a partire dal 2012, il reclamante ha acquistato energia elettrica dalle seguenti società di vendita:
 - Esperia Energia S.r.l. (ora Sistema Energia Italia S.r.l.), nel periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2012;
 - AGSM Energia S.p.a., nel periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2013;
 - Metaenergia S.p.a., nel periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2016;
15. per l’esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica sottoscritti con la società reclamante, Metaenergia S.p.a., AGSM Energia S.p.a. ed Esperia Energia S.r.l. hanno stipulato con il gestore, in qualità di mandatari senza

- rappresentanza del reclamante, un contratto disciplinante l'erogazione dei servizi di trasporto e misura dell'energia elettrica;
16. in data 21 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante e ai fornitori Metaenergia S.p.a., AGSM S.p.a. ed Esperia Energia S.r.l. di aver accertato, il 28 giugno 2016, in occasione della verifica del gruppo di misura installato presso il POD IT001E00073477, che *“a causa di una errata valorizzazione all'interno dei nostri sistemi di fatturazione della costante di trasformazione del gruppo di misura, la determinazione dei prelievi effettuati dall'indicato punto è avvenuta con costante 800 anziché con costante 1600”*; a tal proposito, il gestore precisava che *“il valore della costante di trasformazione “K” (risultato del prodotto tra i rapporti di trasformazione di tensione e di corrente installati sul punto di consegna) rappresenta, nella determinazione degli effettivi prelievi, il valore per il quale vanno moltiplicati i dati numerici registrati dal misuratore”*; inoltre, il gestore, dopo aver indicato la data – 27 aprile 2012 – di origine dell'errore di valorizzazione della costante di trasformazione nel sistema di fatturazione, forniva i valori corretti delle misure di energia prelevata attraverso il POD IT001E00073477, nel periodo 27 aprile 2012-30 giugno 2016 (c.d. *“ricostruzione delle misure”*), pari al doppio dei valori di energia elettrica erroneamente fatturati nel medesimo periodo;
 17. in data 1 agosto 2016, il reclamante contestava la ricostruzione delle misure effettuata dal gestore;
 18. nei mesi successivi, i fornitori Metaenergia S.p.a., AGSM Energia S.p.a. e Esperia Energia S.r.l., emettevano, ciascuno con riferimento ai periodi di propria competenza, fatture di conguaglio a carico del reclamante per un ammontare pari, complessivamente, a euro 1.348.525,88;
 19. in data 25 ottobre 2016, il reclamante attivava la procedura di reclamo presso lo Sportello per il Consumatore di energia;
 20. solo in data 7 dicembre 2016, il gestore respingeva le contestazioni mosse dal reclamante il 1 agosto 2016, ribadendo *“la correttezza della ricostruzione dei consumi ... effettuata conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente”*;
 21. in data 12 dicembre 2016, il gestore, nel rispondere alla richiesta di informazioni formulata dallo Sportello per il Consumatore di energia il 7 novembre 2016, precisava di aver tardivamente riscontrato il reclamo di Olivieri del 1 agosto 2016 *“a causa di un disguido interno”* e faceva, inoltre, presente che non avrebbe adottato alcuna misura, stante la corretta ricostruzione dei consumi operata per correggere l'errore di misura accertato nel giugno 2016, in sede di verifica del gruppo di misura installato presso il POD IT001E00073477;
 22. in data 14 dicembre 2016, il reclamante ribadiva al gestore le proprie contestazioni;
 23. in data 15 dicembre 2016, lo Sportello per il Consumatore di energia comunicava a Olivieri l'archiviazione della procedura di reclamo, segnalando, altresì, la possibilità di attivare, in qualità di *“prosumer”*, ossia di soggetto che è al contempo produttore e consumatore di energia elettrica, la procedura giustiziale di cui alla deliberazione 188/2012/E/com.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Il reclamante contesta la violazione, da parte del gestore, della disciplina regolatoria (TIME) in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dai punti di connessione alla rete e, in particolare, dell'obbligo di manutenzione dei misuratori e di corretta determinazione del valore delle misure;
25. secondo il reclamante, il gestore, usando la dovuta diligenza, da un lato, avrebbe potuto evitare l'errore commesso nella valorizzazione della costante di trasformazione del misuratore; dall'altro, avrebbe potuto rilevare tempestivamente tale anomalia, senza lasciar trascorrere un lasso temporale così ampio (più di quattro anni) prima di porre in essere i necessari interventi correttivi;
26. il reclamante ritiene, poi, inattendibile la ricostruzione dei dati di prelievo operata dal gestore in quanto priva di riscontri concreti; al riguardo, il reclamante contesta *“sia l'entità dei conguagli che la data a decorrere dalla quale i medesimi sono stati calcolati”*;
27. più nel dettaglio, il reclamante rileva che il gestore non ha fornito alcuna prova circa l'asserita errata valorizzazione della costante “K” nei propri sistemi di fatturazione e che *“l'andamento dei consumi di un Cliente non si mantiene costante o coerente nel tempo, potendo subire a seconda dei periodi le più diverse variazioni motivate da un complesso di cause”*; in proposito, il reclamante precisa che la riduzione dei consumi rilevata dall'aprile 2012 sarebbe dovuta ad alcuni interventi di efficientamento energetico realizzati tra cui, in particolare, la modifica della *“programmazione degli impianti frigoriferi per aumentare l'impiego degli stessi nelle ore notturne per utilizzare l'energia a minor costo”*; per contro, secondo il reclamante, la realizzazione di una nuova area di lavorazione e stoccaggio, entrata in funzione nel giugno 2016, sarebbe alla base della crescita dei consumi registrata, a partire dal medesimo periodo, dalla curva dei consumi prodotta da e-distribuzione;
28. il reclamante chiede, quindi, all'Autorità:
 - in via principale, di accertare la violazione, da parte del gestore, della disciplina regolatoria (TIME) e, per l'effetto, di esonerare Metaenergia S.p.a., AGSM Energia S.p.a. ed Esperia Energia S.r.l. e, quindi, lo stesso reclamante, dal pagamento delle fatture di conguaglio relative al periodo 2012-2016;
 - in subordine, ove dovesse invece ritenere *“comprovata l'errata valorizzazione della costante di valorizzazione k e corretta la ricostruzione dei consumi operata dal gestore”*, di esonerare i predetti fornitori dal pagamento del corrispettivo per il servizio di misura, nonché di concedere un pagamento rateizzato delle fatture di conguaglio in 50 rate mensili senza interessi.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. Il gestore dichiara di aver sostituito, in data 14 marzo 2012, i riduttori di corrente (TA) dell'apparecchio di misura installato presso il POD IT001E00073477 e di aver, conseguentemente, modificato il valore della costante di lettura "K", da 800 a 1600 e di aver infine aggiornato il proprio sistema di fatturazione;
30. il gestore afferma, poi, di aver variato, nel mese di aprile 2012, il proprio sistema informatico per la gestione delle misure orarie e che, in tale occasione, a causa di un "*guasto informatico*" nel trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo sistema, avrebbe erroneamente impostato la costante di lettura vigente al primo giorno del mese precedente, ovverosia al valore di 800 anziché a quello di 1600;
31. il gestore ritiene, in definitiva, scusabile l'errore commesso nella valorizzazione della costante di lettura "K";
32. il gestore afferma, inoltre, che "*ogni processo di efficientamento energetico può incidere su energia prelevata*" ma non può certo ridurre, come invece avvenuto nel mese di aprile 2012, la potenza installata del 50%;
33. pertanto, il gestore conferma la correttezza della "ricostruzione delle misure" operata a seguito del rilevamento dell'errore, respingendo ogni contestazione mossa dal reclamante.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

34. Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre preliminarmente rilevare che la disciplina regolatoria (art. 4 del TIME 2012-2015 e del TIME 2016-2019) individua nell'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica con riguardo ai punti di connessione alla rete di distribuzione;
35. in particolare, ai sensi dell'articolo 2 del TIME (2012-2015 e 2016-2019), il servizio di misura si articola nelle seguenti attività:
 - installazione e manutenzione dei misuratori;
 - raccolta delle misure dell'energia elettrica;
 - validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica;
36. ne discende che, nell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, il gestore è tenuto, tra l'altro, a:
 - garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le dovute riparazioni a seguito di guasti e malfunzionamenti;
 - determinare il corretto valore delle misure e metterle a disposizione dei soggetti aventi diritto.
37. Nel caso di specie, il gestore ha determinato in maniera errata le misure dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00073477 nel periodo che va dal 1 aprile 2012 al 30 giugno 2016; il gestore ha infatti determinato le misure dell'energia elettrica prelevata dal reclamante con un errore del 50%, ossia determinando tali misure con un valore pari alla metà rispetto al dato reale;

38. ebbene, il gestore, non solo ha ammesso l'errata determinazione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00073477 in un arco temporale estremamente ampio (50 mesi consecutivi), ma ne ha, altresì, individuato la causa in una disfunzione – errore di memorizzazione della costante di lettura “K” – del proprio sistema informatico per la gestione dei dati di misura;
39. è ben evidente, quindi, che l'errore commesso nella determinazione delle misure è riconducibile ad un comportamento negligente del gestore, il quale, nella sua veste di esercente professionale del settore, avrebbe dovuto adempiere ai propri obblighi con la diligenza specifica richiesta dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile; peraltro, nella fattispecie l'esercente, limitandosi ad asserire che l'errore sarebbe dipeso da un “*guasto informatico*”, non ha certo evidenziato circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, tali da giustificare la violazione delle disposizioni regolatorie;
40. inoltre, non può non rilevarsi il lungo periodo (oltre quattro anni) durante il quale si è protratta l'errata determinazione delle misure, senza alcun intervento correttivo da parte del gestore, con l'effetto di aggravare le conseguenze derivanti dal più volte richiamato errore di memorizzazione della costante di lettura “K”;
41. a tale proposito, non appare però condivisibile la tesi del reclamante secondo cui non sarebbe chiaramente determinabile il momento a partire dal quale si è verificata la errata valorizzazione delle misure; come emerge, infatti, dal grafico riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, la curva dei consumi misurati (curva rossa) evidenzia una vistosa discontinuità tra i mesi di aprile e maggio 2012; se a tale evidenza se ne aggiunge un'altra, ovvero la sostituzione, nel marzo 2012, dei TA e la conseguente variazione del coefficiente da 800 a 1600, è agevole desumere il periodo in cui ha avuto origine l'errata determinazione delle misure di energia elettrica (aprile 2012);
42. occorre del pari evidenziare che i consumi ricostruiti dal gestore (curva verde) sono coerenti con i dati di misura correttamente rilevati nel periodo che precede e che segue l'arco temporale in cui si è protratta l'errata valorizzazione delle misure; diversamente, una tale coerenza viene meno analizzando i dati di consumo fatturati nel periodo affetto da irregolarità (curva rossa);
43. a tale riguardo, il reclamante individua, quali possibili cause della rilevata discontinuità nei consumi di energia elettrica, alcuni interventi realizzati per migliorare l'efficienza energetica del proprio ciclo produttivo, a cui potrebbe corrispondere la riduzione dei consumi registrata a partire dall'aprile 2012; e, ancora, l'entrata in esercizio di una nuova area di lavorazione e stoccaggio delle carni dotata di nuovi impianti frigoriferi che, invece, potrebbe aver determinato l'incremento dei consumi registrato a giugno 2016;
44. tuttavia, in mancanza di precisi elementi quantitativi atti a comprovarne la fattibilità, le ipotesi del reclamante non giustificano né l'improvvisa riduzione, a maggio 2012, del 55% dei consumi registrati nel medesimo mese dell'anno precedente, né il repentino incremento, a luglio 2016, del 130% dei consumi rispetto al mese di luglio dell'anno precedente.

45. In conclusione, pur accertata la non corretta erogazione da parte del gestore del servizio di misura erogato presso il POD IT001E00073477, nondimeno, non pare meritevole di accoglimento la richiesta del reclamante di esonerare i propri fornitori dal pagamento degli importi dovuti a titolo di conguaglio per il periodo di somministrazione dal 1 aprile 2012 al 30 giugno 2016;
46. per il lasso di tempo interessato dalla errata misurazione, appare invece opportuno che il gestore restituisca ai fornitori (AGSM Energia S.p.a., Metaenergia S.p.a. ed Esperia Energia S.p.a.), in virtù del rapporto contrattuale con gli stessi intercorrente – avente ad oggetto il trasporto e la misura dell'energia elettrica – i corrispettivi tariffari di misura dell'energia elettrica versati, con riferimento al POD IT001E00073477, nei periodi di rispettiva competenza; inoltre, in considerazione del fatto che l'errata rilevazione delle misure si è protratta per un lungo periodo (oltre 4 anni) nel corso del quale, mai, il gestore è intervenuto per correggere l'errata rilevazione delle misure, e che i relativi conguagli economici sono perciò di rilevante entità, pare altresì opportuno che il gestore conceda ai fornitori la possibilità di onorare le fatture di conguaglio mediante una congrua rateizzazione dell'importo da corrispondere;
47. si rileva, infine, come diretta conseguenza di quanto considerato al precedente punto, che i fornitori AGSM Energia S.p.a., Metaenergia S.p.a. ed Esperia Energia S.p.a. i quali hanno, per conto del reclamante, stipulato il contratto di trasporto e di misura di energia elettrica con e-distribuzione restituiscano, a loro volta, a Olivieri il *quantum* versato dal gestore per i corrispettivi tariffari di misura e concedano, altresì, al reclamante la facoltà di rateizzazione di quanto dovuto a titolo di conguaglio per il periodo 1 aprile 2012 al 30 giugno 2016

DELIBERA

1. di accogliere in parte il reclamo presentato da Olivieri S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., accertando la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., degli articoli 2 e 4, del TIME 2012-2015 e del TIME 2016-2019, in relazione all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00073477, nel periodo 1 aprile 2012-30 giugno 2016;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di:
 - a. emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, note di credito a favore dei fornitori Esperia Energia S.r.l. (ora Sistema Energia Italia S.r.l.), AGSM Energia S.p.a. e Metaenergia S.p.a., restituendo i corrispettivi tariffari di misura dell'energia elettrica versati, con riferimento al POD IT001E00073477, da:
 - i. Esperia Energia S.r.l. (ora Sistema Energia Italia S.r.l.), nel periodo 1 aprile 2012-31 dicembre 2012;
 - ii. AGSM Energia S.p.a., nel periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2013;
 - iii. Metaenergia S.p.a., nel periodo 1 gennaio 2014-30 giugno 2016;

- b. concedere, ai fornitori di cui alla precedente lettera a), entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, modalità di pagamento rateizzato dei conguagli relativi all'esecuzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica a seguito della verifica dell'apparecchio di misura effettuata in data 28 giugno 2016, offrendo la possibilità di saldare detti conguagli in 50 rate mensili prive di interessi.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni